

LXXIX.

TORNATA DEL 9 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Interpellanza del Senatore Roncalli Francesco* — *Risposta del Ministro di grazia e giustizia* — *Osservazioni del Senatore Linati* — *Presentazione di un progetto di legge sull'organizzazione giudiziaria; modificazioni ai Codici penale e di procedura penale, del Codice civile e quattro altri progetti di legge* — *Discussione sul progetto di legge per l'alienazione dei beni demaniali* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Pareto, forniti dal Senatore Farina (relatore)* — *Considerazioni dei Senatori Linati e Chiesi contro il progetto, combattute dal Senatore Farina (relatore)* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ed i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, della Marina, e più tardi interviene anche il Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Invito il Senatore Cibrario a dar lettura di alcune domande di congedo.

(Il Senatore, *Segretario*, **Cibrario** da lettura delle lettere dei signori Senatori Strongoli, Coppi, Sella, Araldi, Belli, Di Campello, D'Atri, Chigi, Di-Fondi, Colonna Gioachino, Colonna Andrea, Correale e San Vitale, colle quali i sette primi per motivi di salute, i cinque penultimi per ragioni di famiglia, e l'ultimo per ragioni d'ufficio chiedono un congedo che viene loro dal Senato accordato).

Presidente. Resta inteso che i congedi che si concedono dal Senato, non possono oltrepassare il termine di un mese.

INTERPELLANZA
DEL SENATORE RONCALLI FRANCESCO.

Presidente. L'ordine del giorno porta in primo luogo l'interpellanza del Senatore Roncalli all'onorevole Guardasigilli di S. M.

La parola perciò è al Senatore Roncalli.

Senatore **Roncalli Francesco.** La circolare diramata dall'onorevole Ministro dei culti nello scorso ottobre, quando fu resa dalla stampa periodica di pubblica

ragione, incontrò generale soddisfazione. I pochi ottimisti spinsero le loro speranze sino al segno di credere che la parte avversa dell'episcopato, meglio consigliata, recedendo dalla malaugurata e pericolosa via nella quale si era messa, volesse procedere, come ogni buon italiano dovrebbe fare nelle nostre circostanze. I più, ammaestrati dall'esperienza, non dividevano, è vero, così liete speranze; anzi credevano, argomentando dal tenore di quel documento, che il Governo intendesse smettere quella longanimità, e quell'indulgenza veramente eccessiva, che interpretata dalla parte ostile del clero qual segno di debolezza e di pusillanimità, aveva influito assai a rendere più forte la sua audacia, ed a spingerla ad atti, che veramente confinano quasi colla sedizione.

I fatti avvenuti non confermarono le speranze dei priori, ma non avvennero nemmeno fatti che dessero ragione alle lusinghe dei secondi: anzi una lettera o protesta dei vescovi, cioè dei capi delle diocesi della provincia di Milano e di quella di Torino contro la suddetta circolare, dimostrarono la persistenza del clero nell'additata via.

Io (se il Senato lo permette) darò lettura di quella protesta, per muovere poi alcune domande all'onorevole signor Guardasigilli, credendo che la situazione sia tale che meriti di essere ben chiarita.

Essa si trova stampata nel giornale *La Perseveranza*, che dice di averla ricavata dall'*Armonia*.

« Eccellenza,

« Se V. E. si fosse limitata a pubblicare coll'organo del giornalismo la sua circolare del 26 scorso ottobre,

diretto agli Ordinari diocesani del Regno per biasimarne la condotta, i sottoscritti avrebbero potuto dispensarsi dal rispondere e protestare, lasciando ai giornali religiosi la cura di giudicarla, come hanno fatto con soddisfazione e gratitudine dei buoni. Ma ella ha voluto comunicarla d'ufficio ai sottoscritti, quasi come una provocazione, alla quale non possono lasciar di rispondere, senza venir meno a quanto debbono a Dio ed alla Chiesa.

« Questa provocazione muove da un principio che deve qualificare come eterodosso, pel quale un ministro qualunque, per ciò che si intitola dei culti, credesi in diritto di dettar norme di condotta ai vescovi cattolici, di condannarli, e, ch'è peggio, di disonorarne il magistero e la potestà che tengono da Dio. Protestando i sottoscritti contro questo principio funestissimo, dichiarano innanzi al mondo che, nell'esercizio del magistero e della potestà che hanno ricevuto da quello Spirito di verità e di santità dal quale furono posti a reggere la Chiesa di Dio, non hanno e non possono riconoscere in terra nessun altro maestro, nè superiore fuori del Sommo Pontefice romano, capo della cattolica Chiesa e vicario di Gesù Cristo.

» Da questa dichiarazione si rende abbastanza manifesto il conto, che della suddetta circolare debbono fare i vescovi sottoscritti, i quali perciò si credono dispensati dal ribattere le asserzioni contrarie ai principii eterni della giustizia e della morale, ed a confutare le calunnie, di cui ribocca, forse meno ingiuriose ai vescovi, a cui è diretta, che alla verità, la quale vi è insultata quasi ad ogni tratto.

« Una cosa vera però asserita da lei si è l'attitudine concorde dell'Episcopato, e della parte maggiore e più sana del clero inferiore e dello stesso laicato riguardo al presente ordine di cose. Questo è un fatto innegabile, che dovrebbe mettere in grave pensiero un governo cattolico, che abbia coscienza della propria dignità e della propria missione. V. E. chiama questa *condizione di cose deplorabile, che non può e non deve durare*, e così è veramente. Nessuno d'sidera più di noi, e neppure come noi di farla cessare, ed ella non può disconoscere il carattere e la missione dell'Episcopato cattolico al segno di dubitarne. Esso si adatta a qualunque forma di governo, e solo si oppone, ossia non prova tutto ciò che urta cogli immutabili principii della verità e della giustizia. Che se intendesse di far cessare la suddetta *condizione* col pretendere che i vescovi approvino quello che la loro coscienza riprova, oppure tradiscano la divina loro missione, o violino i doveri che hanno giurato di compiere, o si facciano ribelli alle leggi sacrosante della Chiesa e dell'augusto Capo di lei, il Ministero non ci avrà complici giammai, la Dio mercè, dovesse perirlarne la vita.

« Non sembrano a V. E. troppo gravi le nostre parole. Si compiaccia di rileggere la sua circolare e non dubitiamo che si persuaderà, che un vescovo, il quale prendesse a norma di sua pastorale condotta le di lei

dottrine, sarebbe scismatico, e peggio. Ma se anche, per impossibile, tutti i vescovi del regno vi si acconciassero, crede forse V. E. che ne verrebbe vantaggiata la condizione di cosa che deplora? Il Governo sa troppo bene che, lungi dallo scemarsi i mali della cara nostra patria, una nuova sciagura verrebbe a pesare sopra di essa; sciagura la più deplorabile di tutte per una nazione cattolica, il traviamiento dei sacri pastori, i quali darebbero uno scandalo enorme, inaudito nella storia della Chiesa.

« Noi non vogliamo attribuire a V. E. l'intenzione di farci segno alle ire politiche della plebe colla sua circolare; ma era facile prevederne il pericolo, e suo dovere di prevenirlo. Questo riguarda solo le nostre persone, e non il nostro magistero e l'autorità di cui siamo rivestiti, e perciò, qualunque male ci sovrastasse, le perdiamo fin d'ora di pieno cuore; ma se avesse creduto di strapparci per timore quello che non potrebbe giammai per persuasione, ella si sarebbe ingannata, ed oseremmo dirle con un Padre della Chiesa: *Nunquam in Episcopum incidisti*.

« Le nostre popolazioni sono religiose, e dalla loro religione hanno appreso a rispettare e venerare i loro vescovi: ma in ogni caso noi non ci riputiamo di più degli Apostoli, che ebbero pressura nel mondo, e partirono ogni maniera di oltraggi e la stessa morte. Nel sacro carattere, nel quale siamo loro successori, il Signore ci farà trovare la forza di godere, com'essi, nel patir contumelie pel nome di Gesù Cristo.

« Di V. E.

« Dicembre, 1861.

« *Provincia ecclesiastica di Torino.*
Emil.mi dev.mi Servi

- † GIOVANNI, arcivescovo vescovo di Saluzzo.
- † FR. MODESTO, vescovo d'Acqui.
- † LUIGI, vescovo d'Ivrea.
- † FR. GIOVANNI TOMMASO, vescovo di Mondovì.
- † FR. CLEMENTE, vescovo di Cuneo.
- † GIOVANNI ANTONIO, vescovo di Susa.
- CELESTINO FISSORE, vicario gen. di Torino.
- GUGLIELMO MARENCO, vicario generale capitolare di Fossano.
- Ab. MORRA, vicario generale capitolare d'Alba.

Provincia ecclesiastica di Milano.

- † GAETANO, vescovo di Lodi, decano.
- † GIROLAMO, vescovo di Brescia.
- † PIETRO LUIGI, vescovo di Bergamo.
- † PIETRO MARIA, vescovo amministratore apostolico della diocesi di Crema.
- † CARLO GIUSEPPE, vescovo di Famagosta, vicario generale capitolare di Milano.

Per copia conforme all'originale

- † GIOVANNI, arcivescovo vescovo di Saluzzo, decano della prov. eccl. di Torino. »

Ora io mi faccio a domandare all'onorevole signor Guardasigilli in primo luogo, se questa lettera sia conforme a quella scritta dai vescovi quivi firmati.

In secondo luogo se il Governo abbia preso o intenda di prendere alcune disposizioni sopra questo affare. Nel caso poi che sia negativa la risposta a tale quesito, io pregherei l'onorevole signor Guardasigilli di dirmi se la inattività del Governo dipenda dalla persuasione, che inopportuna riesca ogni misura, oppure da mancanza di leggi che diano forza al potere esecutivo.

Dopo la risposta che l'onorevole signor Guardasigilli vorrà aver la bontà di darmi, mi riservo di formulare quelle conclusioni che saranno del caso.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Chiunque abbia letto la circolare che il Ministro Guardasigilli ha indirizzato all'episcopato ha dovuto convincersi, che la medesima fu dettata nello intendimento di far presente all'episcopato i tristi effetti che una pertinace opposizione ad ogni atto del Governo poteva produrre. Questa circolare non può in buona coscienza essere da nessuno qualificata come un atto di accusa.

I fatti i quali mostrano questa costante opposizione del clero, furono nella circolare indicati, e nessuno è che possa negarli.

Sono dunque ingiusti gli appunti che furono fatti al Ministro, di avere con quella circolare provocato il Clero a fare le attuali proteste.

Molti vescovi, e mi gode l'animo di poterlo dire pubblicamente innanzi a quest'onorando Consesso, hanno inteso quella circolare in quel senso legittimo che essa ha, e lo dimostrarono o collo indirizzare risposte parziali dettate da spirito veramente conforme al Vangelo, oppure collo astenersi dall'aderire a quelle risposte collettive che furono da molti altri vescovi mandate al Ministero. Fra i primi, fra coloro cioè che hanno con risposte temperate mostrato di accogliere nel vero suo senso la circolare in discorso, mi piace di nominare l'arcivescovo di Monreale, i vescovi di Pinerolo, di Cremona, di Lodi, di Penne, di Diano, e fra i secondi, fra quelli cioè che ricusarono di essere aderenti alle risposte collettive fatte da vescovi di altre province ecclesiastiche, mi piace pur nominare i vescovi di Como, di Marsico, di Oriano, i vicari capitolari di Ravenna, di Asti, di Pavia e molti altri. Egli è ben vero che l'esempio di questi prelati non fu disgraziatamente seguito da tutti, che furono trasmesse al Ministero, oppure rese pubbliche per la stampa senza che si avesse fatta al Ministero alcuna comunicazione, varie risposte, delle quali alcune poche particolari, e le altre collettive, e che fra queste sono improntate di maggior virulenza, quelle che furono trasmesse dalle province ecclesiastiche di Torino, di Milano e di Firenze. Ma siccome in queste risposte non vi erano che considerazioni generali, non vi erano che discussioni sopra principii dogmatici, il Ministero non ha creduto di doverle denunciare all'autorità giudiziaria,

avvezzchè egli non creda di dover essere maestro di diritto ecclesiastico ai vescovi, nè tanto meno di dover richiamare i medesimi all'osservanza delle regole d'urbanità; ma non ha ommesso però il Ministero di denunziare all'autorità giudiziaria quelle fra queste risposte, che uscirono dai questi limiti, e quindi si sta ora istruendo un regolare procedimento contro il vescovo di Fossombrone per la risposta da esso pubblicata per le stampe, la quale dichiarò però non essere stata trasmessa al Ministero.

È posso accertare del resto l'onorevole interpellante, che il Ministero non ommette di fare tutto ciò che è in suo potere, perchè la legge sia rispettata, e perchè il clero, ogni qualvolta trascenda dai suoi ufficii, sia richiamato all'osservanza dei suoi doveri.

Posso adurre ad esempio la requisitoria contro il vicario di Modena per repressione di un atto abusivo; requisitoria la quale già ebbe favorevole accoglimento dal Consiglio di Stato; e quella presentata contro l'arcivescovo di Modena, il quale ha creduto di sospendere a *divinis* il teologo Alasia, solo perchè copriva il posto di segretario nell'ufficio del R. Economato.

Posso citare parimenti la requisitoria presentata contro il vescovo di Firenze e contro il vicario di Arezzo, i quali crederono egualmente di pronunciare la sospensione a *divinis* contro tutti quei preti, i quali facevano parte di una associazione, in quelle province instituita, di mutuo soccorso, opera santissima in sè e che era stata approvata dal Governo della Toscana; e il procedimento non ha guari instruito contro il parroco di Ferrino, il quale ha creduto di rifiutare gli estremi ufficii ad un milite della guardia nazionale, ove il medesimo prima, in presenza di due testimonii, non disdicasse il voto di fedeltà che aveva fatto al Sovrano; e le istruzioni recentemente date, perchè si procedesse contro il parroco degli Angeli se non erro, della città di Bologna, il quale con scandalo universale ha creduto di ricusare gli estremi onori della chiesa ad un magistrato integerrimo, quale era il presidente Rota.

Mi permetta però l'onorevole interpellante che io non entri qui in più minuti particolari, e che limiti la mia risposta alla dichiarazione che il Ministero è disposto a fare osservare la legge, ma che non può e non deve uscire dai limiti della legge medesima, perocchè credo che oggi in quest'Italia redenta, nessuno voglia, che per reprimere abusi, sieno pur del clero, si abbia a ricorrere a leggi di eccezione. Le leggi attuali sono sufficienti, il Ministero ne curerà dal suo canto l'esatta osservanza, e l'autorità giudiziaria non mancherà mai certamente al debito suo (*Bravo!*).

Senatore Roncalli Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli. Sebbene la risposta dell'onorevole Ministro non soddisfaccia interamente ai miei desiderii e nemmeno a quelli di molti, tuttavia io gli faccio i miei ringraziamenti, e ne prendo atto con premura, segnatamente per la dichiarazione contenuta nella

medesima, che il Ministero intende di esser ben guardingo e sollecito per garantirsi dalle intraprese dei capi del clero che uscissero dai termini della legalità.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Credo che considerazioni d'alta politica ci impediscano di entrare a discutere il tema delle relazioni dello Stato e della Chiesa. A fronte di possibili transazioni col potere ecclesiastico, non credo che riesca opportuno al presente di aggiungere alle antiche nuove ragioni di dissidio e di sdegno. Se però lo Stato debbe prestare ossequio al potere religioso, deve però dall'altro adop-rarsi in modo che il clero o, meglio, i suoi individui, per vestire il carattere sacerdotale, non dimentichino quello di sudditi e di cittadini.

Il bisogno di procedere cauti fra il doppio scoglio delle troppo aspre e delle troppo temperate misure mi fece leggere con qualche rincrescimento la circolare di cui si tratta, perchè ivi erano delle implicite minacce, le quali dovendo poi di necessità rimanere senza effetto, ne conseguiva la violazione di quella riverenza, che è dovuta da qualunque cittadino agli atti che emanano dal potere esecutivo.

Vi sono nemici, i quali non si vincono combattendoli ma disarmandoli; perciò sarebbe mio avviso che a questa parte dovesse principalmente rivolgere il Governo la propria attenzione.

Ma si chiederà come si possa a ciò riuscire nel terreno della legalità e della moderazione.

A mio avviso, una sola strada a ciò si offre, ed è quella che il governo e i poteri costituiti si rendano protettori del basso clero contro l'alto clero, imperocchè nel basso clero alla opposità ed alla scienza si uniscono la maggior conoscenza delle condizioni dei tempi ed una maggior partecipazione agli affetti, e sentimenti comuni.

Noi avremmo tutto il basso clero dalla nostra parte, ed almeno non lo avremmo avverso, se non pesasse sopra di lui l'autorità dell'alto clero, il quale fa segno alle sue persecuzioni, qualunque sacerdote ardisca di pensare, ed agire indipendentemente.

Ma quando un sacerdote è rimosso da qualche beneficio ecclesiastico, od in altro modo pregiudicato dai superiori, che cosa può rispondere il Governo? Dice: pazientate, e quando si faccia un posto vacante vi darò una scuola od un magro economato.

Egli è come pretendere, che uomini, i quali non sono sostenuti, i quali non sono difesi dalla rovina, o rovinati non si aiutano, parteggino piuttosto per il Governo che non può, che per chi può invece legalmente ed efficacemente ridurli alla peggio, o privarli dei modi di sussistenza.

Questo è impossibile.

Convien provvedere nei modi legali a che il Governo abbia esso stesso quell'autorità, e quel potere di premiare e di punire, che al giorno d'oggi è solo esercitato dagli Ordinari.

Ove ciò si ottenga, i superiori ecclesiastici rimarranno come i principi senza sudditi e come i generali senza soldati.

Mi si dirà: in forza di quali principii può il Governo intromettersi nella distribuzione dei benefici ecclesiastici o di quei mezzi coi quali l'alto clero o premia o punisce il clero inferiore?

Io credo, che ciò si possa, desumendolo dai più ovvii principii di diritto pubblico, imperocchè se il clero ha un'esistenza propria come Società religiosa, per questa parte il Governo non ha alcuna autorità legale d'intromettersi nelle sue faccende; ma dal punto in cui egli riceve o stipendi, o congrue dallo Stato, o l'autorizzazione di possedere beni, egli viene implicitamente con ciò a riconoscersi una Società cooperatrice del bene sociale; epperò la Società politica viene ad avere il diritto di sorvegliare a che questi mezzi, queste larghezze che ha fatto alla Chiesa siano impiegati a suo vantaggio e non a suo danno, come s'intende di fare al presente.

Dietro questi principii io credo, che il Governo potrebbe intervenire in primo luogo nella concessione dei benefici vacanti, impedendo che questi vengano conferiti a persone d'idee e di principii avversi all'attuale ordine di cose.

Il secondo mezzo, defotto dai principii di giustizia ed equità, sarebbe quello di provvedere a che i vescovi non potessero dimettere dai benefici i sacerdoti senza giustificare legalmente i motivi per quali addivengono alla destituzione od alla dimissione. Io stimo che sia principio di politica lo impedire che siano privati dei benefici i nostri amici, e favoriti e premiati per contro i nostri nemici. Io stimo che sia principio di giustizia l'impedire che cittadini onesti e leali, per il solo motivo di parteggiare per lo Stato, possano, senza alcun giustificato motivo, essere spogliati di i beni che godono; finalmente stimo che sia dovere di equità il non permettere che si vegga una cosa così immorale, come è quella di lasciare che coloro che parteggiano per il Governo, siano miserabili e perseguitati, mentre per lo contrario persone che lo avversano, godono benefici loro distribuiti da superiori ecclesiastici a nostro scorno. Quindi io conforterei il Governo a cercare modo di addivenire a quelle misure che io accennava poc' anzi, vale a dire che si impedisca agli Ordinari di spogliare un sacerdote qualunque, non *ex informata conscientia*, come fanno al presente, ma dietro prove e motivi giustificati giuridicamente.

Il giorno in cui noi ci saremo resi difensori degli oppressi contro gli oppressori, difensori dei deboli contro i forti, e che con tal modo ci saremo assicurati la fiducia, la benevolenza e l'appoggio del clero inferiore, io credo altresì che potremo far sparire dalla nostra legislazione, parecchie disposizioni offensive al medesimo, come quelle che escludono i sacerdoti dalla partecipazione degli impieghi politici ed amministrativi, e che certamente non possono avere per effetto di guadagnare alla nostra causa gli animi del sacerdozio italiano.

La religione è una necessità per ogni consorzio civile, come lo è per il cuore umano, ma il miglior modo di renderla cara e veneranda all'universale, io penso che sia quello di porre i suoi ministri nell'impossibilità di renderla strumento di privati interessi e delle passioni politiche.

Presidente. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

PRESENTAZIONE DI VARI PROGETTI
DI LEGGE.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non appena si svolsero gli straordinari eventi che mirabilmente portarono a compimento il voto di tanti secoli, e riunirono in un solo regno una gran parte dell'italiana famiglia, fu universale concetto, che l'unità politica proclamata dinanzi all'Europa dovesse venir rafferma dalla unità delle istituzioni e degli ordinamenti.

Fu studio pertanto e del Governo del Re e del Parlamento di avviarsi alla pronta unificazione di tutte le parti della legislazione.

E in così fatto intendimento si approvavano dal Parlamento tutte quelle leggi che tendessero a stabilire questa unificazione, sia coll'applicare ed estendere a tutte le parti del regno le stesse norme amministrative, sia coll'attuare senza ritardo quelle parti della legislazione civile e penale che si potevano parzialmente introdurre senza tema di suscitare inconvenienti.

Ed il Governo del Re non cessava di avere in mira la intiera unificazione e non restava dal preparare in tutti i rami dell'amministrazione le leggi a quest'uopo richieste.

Già l'egregio giureconsulto mio predecessore, convinto dell'accennata necessità e voglioso di soddisfare al comune desiderio, dava solertissima opera alla compilazione del Codice civile, e chiamava a coadiuvarlo nell'arduo compito i più distinti giurisperiti delle varie province del regno.

Ed io non sì tosto venni chiamato a far parte dei consigli della Corona, e si l'animo a questo, che io reputo supremo dovere, e fin dai primi giorni in cui ebbi l'onore di presentarmi al Parlamento, feci promessa di sottoporre alla sua approvazione i codici e la legge dell'ordinamento giudiziario all'aprirsi della nuova sessione parlamentare, e nella convinzione della necessità e della urgenza di siffatti provvedimenti, e si così indefessa opera a questo importante lavoro, e tanto valido mi fu il concorso degli egregi uomini, dei cui lumi ebbi a giovarmi, che mi trovai in grado di sciogliere fin d'ora in massima parte la mia promessa, col presentare cioè la legge dell'ordinamento giudiziario, le modificazioni fatte al Codice penale e al Codice di procedura penale pubblicati nel 1859, e il progetto di Codice civile, col riservarmi di presentare fra brevissimo termine (che non sarà maggiore di un mese) il Codice di procedura civile e il Codice di commercio.

Or io non dubito che il Senato con quel senno per cui va sì giustamente lodato, vorrà prendere in sollecito esame i progetti che ho l'onore di presentarli.

Non è certamente necessario che io ricordi come ciascuna, per così dire, delle province che costituiscono il nuovo regno, avesse una sua particolare legislazione; come questa condizione di cose, se fu migliorata per provvedimenti già sanzionati dal Parlamento, sia lungi però dall'essere cessata; come difatti in Lombardia, ad eccezione del Codice penale, siano ancora in vigore i codici e l'ordinamento giudiziario austriaco; come la Toscana conservi ancora l'intiera sua particolare legislazione, e così il diritto romano, le decisioni dei Magistrati, le leggi speciali emanate dal 18 agosto 1814 in poi, a non parlare dell'ex Ducato di Lucca, che sebbene unito alla Toscana, conserva pur esso molte parti di una speciale legislazione; come Napoli e Sicilia abbiano tuttora le loro particolari leggi civili e commerciali; come infine una parte delle proprie leggi ancora conservino anch'esse le province parmensi e modenesi.

E troppo gravi e manifesti sono gli inconvenienti che derivano da questa multiplice varietà di leggi, perchè io abbia ad estendermi a svilupparli partitamente dinanzi al Senato. Basta, difatti, a farne misurare l'estensione, il ricordare come, in materia civile, per questa disparità di legislazione vengano ad essere in diverso modo stabilito lo stato delle persone e delle famiglie, diversamente determinati i diritti di proprietà, diversamente regolate le successioni, diverse secondo la diversità della provincia le norme dei contratti, diversa la loro forma, diverso il modo del loro adempimento, e quel che è più gli stessi contratti vengano ad essere permessi in una provincia e vietati in un'altra.

E del pari in materia commerciale, sarebbe certamente superfluo avvertire quanto per la diversità delle leggi venga ad essere inceppata quella libertà di transazioni, che dà vita al commercio, e quanto ingiusta cosa sia che la libertà personale possa nelle varie parti di uno stesso regno essere diversamente regolata.

Nè occorre far cenno dell'assurdo e dell'ingiustizia derivanti dalla diversità delle leggi penali per la quale nello stesso Stato, allo stesso principio soggetto, viene una stessa azione ad essere, secondo le varie province, diversamente punita, e, ciò che è assai più grave, può una stessa azione essere permessa in una provincia, e soggetta in un'altra a penale sanzione.

E che si dovrà dire del rito giudiziario? Chi non vede come la varietà dei procedimenti civili, oltre al creare difficoltà per coloro che devono portare la difesa dei proprii diritti dinanzi alle autorità giudiziarie, si risolve anch'essa in una vera ingiustizia sia per la diversità dei gradi di giurisdizione, sia per la differenza delle tasse a cui gli atti giudiziari sono sottoposti? E in materia penale, chi non vede la sconvenienza di lasciare il giudizio dei reati in una provincia ai giudici del diritto, e in un'altra a quelli del fatto?

E la diversità dell'organamento giudiziario, chi non

vede quale incaglio arrechi al compito del Governo di tutelare la retta amministrazione della giustizia?

La differenza di legislazione, in una parola, inceppa i rapporti tra i cittadini delle diverse province, induce tra essi una vera disuguaglianza, osta allo svolgimento del commercio e dell'industria, ed è fonte conseguentemente di malcontento nelle popolazioni e di debolezza nel governo.

Una completa unità delle leggi e delle istituzioni pertanto è un bisogno reale ed urgente del nostro paese; essa è il miglior complemento e la migliore garanzia dell'unità del reggimento; essa soltanto può renderci una compatta e forte nazione.

Un concludentissimo esempio di questa verità, a tacere di altri paesi, ce lo somministra la Francia, la quale allora soltanto poté dirsi veramente forte e grande, quando all'unità politica poté accoppiare l'unità delle istituzioni, quando alle consuetudini, agli statuti, alle leggi speciali di ciascuna provincia poté sostituire una legislazione uniforme.

Nè si opponga che dallo immediato e completo mutamento di una intera legislazione possano sorgere gravi e seri inconvenienti.

Anzi tutte le parziali modificazioni alle varie legislazioni di ciascuna provincia, che furono già sanzionate dal Parlamento, hanno spianata la via al nuovo ordinamento.

E non è a dirsi poi che siasi per compiere una così radicale trasformazione, da rendere inevitabile una grave perturbazione di tutti i diritti, di tutti gli interessi, perocchè i codici che ora si presentano alla approvazione del Parlamento, sono sostanzialmente fondati sui principii che informano le leggi francesi, le quali pur sono in gran parte state conservate nelle particolari legislazioni ora in vigore nella massima parte delle italiane province, e furono già pienamente e direttamente attuate in tutta la penisola al tempo della francese dominazione; ond'è che anche in quelle province la cui legislazione attuale non emana dalle leggi francesi, il cambiamento, anziché una pericolosa innovazione, ricadrà piuttosto come un ritorno alla legislazione ivi vigente al principio del secolo.

D'altronde l'esperienza ci insegna che siffatti mutamenti possono avvenire senza gravi perturbazioni, e ce lo dimostrano, oltre all'esempio già indicato della vicina Francia, quello stesso della nostra penisola, dove si succedettero le legislazioni sopra accennate senza difficoltà di applicazione, e senza troppa lesione di interessi. Chè anzi questi mutamenti furono dalle popolazioni desiderati e ricevuti come beneficii; così in Piemonte fu salutato con plauso l'apparire dei codici Albertini, così la Lunigiana quando veniva riunita allo Stato parmesino, accettava senza riluttanza l'intera legislazione del Ducato, così nel 1819 lo Stato romano acclamava le radicali riforme introdotte da quel governo provvisorio nella legislazione civile.

Che se alcuni dissesti pur sono inevitabile conseguenza

di un cambiamento di legislazione, non è certo necessario che io qui ricordi, come ad essi possa e debba provvedersi con apposite leggi speciali e transitorie; e come non possa perciò nei medesimi ravvisarsi una sufficiente ragione per ritardare la soddisfazione di un bisogno supremo ed urgente, quale è quello dell'unità legislativa, dalla quale soltanto potrà aver completa attuazione il principio dello Statuto, che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, dalla quale soltanto potranno aver compiuta esplicazione i plebisciti, potrà venir rassodato il patto di famiglia solenne fermato fra le genti italiane.

Io adunque presento oggi al Senato l'organizzazione giudiziaria e le modificazioni fatte al Codice penale ed al Codice di procedura penale pubblicati nel 1859.

Il Governo ha creduto di potere restringere la sua opera quanto a questi Codici, a quelle modificazioni che potevano mostrarsi convenienti allo stato attuale delle cose, senza inaprendere l'opera di una nuova codificazione, avvegnachè il Codice penale e il Codice di procedura penale, che vennero in luce nel 1853, già erano stati redatti sulla tela degli altri codici vigenti in tutta la penisola italiana e col concorso di uomini distintissimi nella scienza del diritto penale.

Presento per ultimo il progetto del nuovo Codice civile.

Come già accennai, in un periodo di tempo non lungo, che non sarà, ripeto, maggiore d'un mese, io presenterò al Senato, il Codice di Commercio ed il Codice di procedura civile. Pregherò allora il Senato di volermi sentire in alcune comunicazioni che mi permetterò di fare, onde trovar modo che il lavoro dell'esame di questi codici, possa riescir breve, senza che sia pregiudicata in nessuna guisa la serietà dell'esame stesso, e possa così essere più sollecitamente soddisfatto il bisogno della pronta loro pubblicazione.

Presidente. Da atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questi progetti di legge e di codici generali che saranno stampati.

In seguito alle riserve fatte dall'onorevole signor Guardasigilli, di fare alcune comunicazioni al Senato, quando sarà presentato il progetto di Codice di commercio, in ordine al modo da tenersi per l'esame preliminare di questi progetti di legge, io crederei che si debba aspettare prima l'esito di queste comunicazioni, farne quindi la distribuzione, e vedere poscia il modo che si dovrà tenere per quest'esame preliminare.

Credo perciò conveniente, ripeto, che per ora non si pregiudichi in nulla il modo di procedere a quest'esame, e si aspetti quando sarà presentato il progetto di codice di commercio, per vedere quali norme si dovranno tenere nell'esame di così ponderoso ed importante lavoro.

Se non v'è osservazione in contrario, terrò il Senato per annuente a questo sistema e mi riserverò di proporre il metodo di procedere a quest'esame, quando sarà fatta la presentazione di cui ha fatto cenno il signor ministro Guardasigilli.

Preglierei inoltre il Senato di decidere, se in vista che ieri dal signor Ministro dell'interno fu presentato un nuovo progetto relativo ad un carcere penitenziario in Sassari, intenda che questo progetto sia trasmesso all'ufficio centrale che si era già occupato di questa materia.

Se non c'è osservazione in contrario, è inteso che il Senato aderisce a che lo stesso ufficio centrale sia di nuovo investito dell'esame di questo progetto di legge.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati. Il primo per la convalidazione del decreto 2 ottobre 1861 intorno alla proprietà letteraria delle province Napolitane; il secondo sul censimento della popolazione del Regno.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti negli uffici.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva per l'abolizione del divieto d'esportazione dei cereali nelle province Napolitane.

Ho pure l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva per la tassa di registro.

Presidente. Do atto al Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti i quali saranno stampati e distribuiti.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI.

(Vedi atti del Senato N. 91).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali.

Leggerò il progetto di legge:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nella tabella annessa alla presente legge e vidimata dal Ministro delle Finanze.

« Art. 2. L'alienazione si farà col mezzo dell'asta pubblica nel prezzo che verrà determinato dal Ministro delle Finanze, previa perizia descrittiva e stimativa di ciascuna proprietà senza riguardo al valore attribuito nella tabella suindicata.

« Tuttavia i beni, il cui valore di perizia non ecceda le lire quattromila, potranno essere alienati per licita-

zioni private, da sperimentarsi ne' luoghi ove quei beni si trovano, di conformità al disposto dell'art. 24 della legge 13 novembre 1859, N. 3717, e nelle forme prescritte agli articoli 120 e 155 del successivo regolamento approvato con Regio Decreto il 7 novembre 1860.

« Il Governo è pure autorizzato a vendere per trattativa privata gli stabili che figurano ai numeri 333, 334, 335, e gli altri ai numeri 506, 507 e 526.

« Art. 3. Per l'alienazione autorizzata dall'art. 1. e per gli effetti tutti della presente legge è derogato alla facoltà del riscatto, che giusta le vigenti leggi può competere al demanio.

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di decreti del Ministro delle Finanze, previo il parere del Consiglio di Stato.

« Art. 5. Quanto alla suddivisione degli stabili in più lotti, alle epoche del pagamento ed alle condizioni della vendita, il Ministro delle Finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che riconoscerà più opportune nell'interesse delle finanze ed in quello della pubblica economia. »

La discussione generale è aperta.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Disposto ad approvare la legge, perchè credo che nelle strettezze finanziarie la cui siamo convenga adottare tutti i mezzi per rifarsi delle passività che abbiamo, mi si permetterà però di fare alcune osservazioni sulla medesima, sperando che l'ufficio centrale mi vorrà dare alcuni schiarimenti che leveranno i dubbi che potrei avere sull'applicazione della medesima.

Esiste nel paese una disposizione per cui, quando si passa alla vendita dei beni i quali provengono da Opere Pie, ed abbiano una destinazione speciale, si conserva questa destinazione, e si erogano le somme che da quella provengono a quelle stesse istituzioni cui erano dirette, cioè ad Opere di beneficenza, e all'istruzione pubblica.

Esaminando la nota di questi beni, non ho veduto molto chiarita la posizione dei medesimi, e neanche dopo lo schiarimento venuto posteriormente, e dato dall'ufficio centrale nella sua relazione, ho potuto capire precisamente quale sia la esatta provenienza di questi beni ed a quale scopo fossero destinati.

È vero che l'ufficio centrale propone un ordine del giorno in cui si dice, che le somme provenienti da questa vendita saranno destinate alle opere a cui erano dirette, ma parmi che l'ordine del giorno, il quale, per così dire, non è incorporato nella legge stessa, non abbia quel valore che noi desideriamo.

Epperò sarebbe opportuno che l'ufficio centrale, oltre all'ordine del giorno, formasse un articolo per chiamare in vigore questa disposizione che io credo capitale.

Infatti, se noi vendiamo dei beni di mani-morte è giusto che questi beni sopperiscano agli oucri che gra-

vitavano sui beni stessi, e non siano tolte quelle somme che erano destinate all'istruzione pubblica ed alla beneficenza, senza provvedere a quelli usi più, a cui erano in origine destinati.

Io credo che a questo riguardo l'ufficio centrale non sarà lontano dall'aderire alla mia domanda.

Un'altra osservazione pare io avrei da fare su questa legge, ed è, che rivoltando i numerosi articoli dei beni che si vanno a porre in vendita, trovo delle partite le quali mi sembrano esageratamente moderate, se vi può essere esagerazione nella moderazione; veggio delle partite, le quali sono così tenui che mi fanno quasi sospettare, che vi siano degli errori; saranno forse errori di stampa; io non starò a numerarli, ma ce n'è uno, il quale salta naturalmente agli occhi di tutti. Si parla della vendita, nelle località *Valli dette di Fiorano ecc.*, di più di mille ettari per la somma di L. 27 000. Ora riducendo gli ettari in pertiche, che è la misura comune di questo paese, i 1052 ettari corrisponderebbero a 167 m. pertiche, e si venderebbe una pertica di terreno al prezzo di un franco e settantacinque centesimi; io credo che non vi sia un terreno che abbia così piccolo valore, a meno che non siano le deserte rocche delle Alpi.

Un Senatore. A che numero?

Senatore **Pareto.** Ai numeri 343, 344, 345, ma più precisamente al numero 346. Sono 1052 ettari d'un reddito di L. 1367, i quali sono messi in vendita al prezzo di L. 27 m. Io dico, che questo prezzo di L. 175 per pertica, corrisponde quasi al reddito presumibile, e pare impossibile che si voglia vendere il capitale per il reddito; io voglio credere in conseguenza che vi sia qualche sbaglio, e pregherei il signor Ministro di appurare questa cosa, perchè in fatto di finanza certe volte ne succedono delle strane.

• Mi ricordo una volta che fu affittata la barriera dei Giovi per 3 m. franchi, mentre la provincia l'affittò poi, e in peggiori condizioni di reddito, a ragguglio di lire trentatre mila; vuol dire che negli affizi vi sono dei subalterni che commettono errori; e nelle strettezze in cui siamo, credo che bisogna pensare molto alle finanze; essendo esse il perno, un po' claudicante a dire il vero, della nostra situazione politica.

Io adunque spero che mi sarà data una soddisfazione a questo riguardo; forse l'ufficio centrale avrà avuto anche in proposito degli chiarimenti e mi potrà edificare su questo punto.

Ma oltre a queste osservazioni, vorrei anche chiedere un'altra cosa al Ministero.

Per i paesi di Parma, Piacenza, Modena e Reggio si invoca una disposizione legislativa per la vendita di questi beni demaniali, ma invece nel 20 agosto dell'anno scorso per la Sicilia si è tenuto un altro sistema, e si è fatta l'alienazione con Decreto Reale, il quale, per così dire, autorizzava l'alienazione di quei beni, riferendosi ad un decreto dittatoriale anteriore, che se poteva avere valore fino all'epoca in cui fu accettato il

plebiscito, parmi che dopo di esso, non potesse più valere e si dovesse entrare nel diritto comune, cioè attenersi alla Costituzione, la quale espressamente esige che i beni del Demanio non possono venderli, se non dietro una legge.

Io non saprei come questo sia successo; so però che facendo lo spoglio di molti decreti ho trovato che una fila di essi claudicano grandemente, nè il Ministero si è per essi attenuto a tutta la scrupolosità costituzionale, che era indispensabile e più che mai necessaria.

A questo riguardo io fin d'ora annuncio al Ministero essere mia intenzione di fargli parecchie interpellanze sulla situazione generale del Governo dello Stato, e nutro la fiducia che il Ministero, aderendo al mio desiderio, acconsentirà a che sia fissato un giorno per queste mie interpellanze, massimo che è bene, che il Senato sia chiarito sull'andamento governativo riguardò ai Decreti reali e alla legalità di molti di essi.

Riprendendo ora il corso della discussione su questi decreti di vendita di beni in Sicilia, io darò, se il Senato me lo permette, lettura di quello del 20 agosto 1861; il quale è così concepito:

« Visti i Regi decreti del 16 febbraio, 29 marzo, 4 settembre e 15 febbraio 1860 che autorizzarono e regolarono la vendita dei beni di ogni natura appartenenti al Demanio dello Stato, ai Comuni, ai pubblici stabilimenti ed ai luoghi più laicali in Sicilia;

« Visto il Decreto del Prodittatore in data 2 settembre 1860 che dichiarò rimanere in vigore quei Decreti.

Senatore **Stara.** È inutile questa lettura.....

Senatore **Pareto.** Mi lasci terminare e si vedrà che non è inutile.

« Visto l'altro decreto Prodittatoriale del 20 ottobre 1860 col quale venivano introdotte diverse modalità nella esecuzione dei Decreti precedenti;

« Volendo Noi provvedere a che le alienazioni di detti beni possano effettuarsi;

« Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'Interno e per le Finanze;

« Sentito il Consiglio dei Ministri,

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. Rimane abolito il Decreto 20 ottobre 1860 vigente nelle province Siciliane.

« Art. 2. Il presente Decreto verrà presentato al Parlamento Nazionale per esservi convertito in legge.

« Ordiniamo ecc.

« Dat. a Torino, addì 20 agosto 1861. »

Finora la legge cui si riferisce non è stata presentata, epperò finora questo decreto è incostituzionale, perchè non si è eseguito quanto nella sua seconda parte viene prescritto.

Confido ora che l'ufficio centrale vorrà darmi le spiegazioni che gli ho chieste, poichè dipende da esse il dare o non il mio voto favorevole al presente progetto di legge.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Farina, Relatore. Come il Senato facilmente comprenderà, io non potrei dare alcuna risposta all'onorevole preopinante relativamente all'interpellanza che egli intende muovere; il mio compito non istà che nel fornire quegli schiarimenti di fatto, circa i quali venne interpellato l'ufficio centrale, e relativamente ai quali già si contengono alcuni schiarimenti nella relazione medesima.

Cominciando adunque dal desiderio manifestato dall'onorevole preopinante circa all'inserzione di un articolo di legge nel progetto che stiamo per votare, invece dell'ordine del giorno formulato dall'ufficio centrale, io mi permetto di far presente, che l'ufficio centrale non potrebbe, senza contraddizione, opporsi a questo desiderio, e che se egli stesso non ne ha preso l'iniziativa, si fu perchè credeva che, quando il signor Ministro aderisse a quest'ordine del giorno, il quale in genere non viene che ad applicare quello che si è praticato, anche per le antiche province dello Stato, con disposizioni analoghe a quelle date dai Governi provvisori delle province nel e quali esistono questi beni, ed emanate nel 1848, quando, dico, relativamente a questa questione si ottenesse l'adesione, che spero non vorrà rifiutare il signor Ministro, ciò sarebbe di sufficiente garanzia, senza necessitare la inserzione nella legge di un articolo che ritarderebbe la esecuzione della legge medesima, e la attivazione delle vendite, le quali possono portare un aiuto assai considerevole alle finanze dello Stato. Quanto al desiderio esternato dall'onorevole preopinante, relativamente alla tenuità dei prezzi dei terreni di cui egli ha fatto cenno, dirò che l'ufficio centrale si è preoccupato esso pure di questa questione ed ha chiesto al signor Ministro reiterate spiegazioni in proposito.

Queste spiegazioni sono quelle in sostanza che risultano dalla relazione, e circa alla generalità dei beni compresi nel latifondo di Portovecchio, si ebbero quelle indicazioni che stanno unite alla relazione nella tabella finale.

Sicuramente queste indicazioni non sono completamente soddisfacenti quanto ai prezzi; dirò anzi che, considerato il quantitativo dei terreni componenti quel latifondo, esso risulta di 170 ettari circa più esteso di quello che risultasse dal progetto primitivamente presentato dal Ministero.

Tuttavia, l'ufficio centrale non ha creduto dover chiedere nuovi schiarimenti, sia perchè li aveva già reiteratamente chiesti, sia perchè nelle disposizioni della legge è detto che alle vendite deve precedere non solo una perizia, ma eziandio l'approvazione del contratto per parte del Consiglio di Stato.

Relativamente poi al numero specificamente indicato dall'onorevole preopinante, si ebbe uno schiarimento, se si vuole, un poco incompleto, perchè non sottoscritto da nessuno, e notato in margine della tabella del progetto originario, dal quale risulterebbe che i 1,052 et-

tari di terreno, di cui si propone la vendita per lire 27 mila, sarebbero soggetti a servitù di pascolo a favore di alcuni Comuni.

Sicuramente sarebbe stato desiderabile che si fosse verificato come questa servitù di pascolo esistesse, se veramente era tale che non se ne potesse procurare la cessazione prima di porre in vendita quei terreni; ma, ripeto che, in vista che di tutte queste circostanze dovrà occuparsi il Consiglio di Stato, l'ufficio centrale non ha creduto di dover maggiormente insistere. Sicuramente se questi schiarimenti avessero potuto essere più completi, l'ufficio centrale ne sarebbe stato più soddisfatto; ma tuttavia non ha creduto che per ciò si dovesse ulteriormente ritardare la vendita, dacchè questa era, per quanto pare, circondata da sufficienti garanzie.

Sicuramente l'incidente che si è sollevato sarà di spinta al Ministero per procurarsi tutti gli schiarimenti necessari prima di addivenire alla vendita, e per corredare di questi documenti i progetti di vendita che sottoporrà all'approvazione del Consiglio di Stato.

In vista di ciò l'ufficio credette di passare a proporre l'approvazione della legge.

Mi resta a dire alcun che in ordine all'alienazione di beni in Sicilia, relativamente ai quali l'onorevole preopinante ha letto il Decreto che intese il Senato.

Questa materia essendo affine a quella che forma l'oggetto della presente legge, non sfuggì interamente all'ufficio centrale, ed anzi egli diresse al Ministero una nota nella quale faceva cenno di questa cosa. Il Ministero rispose ignorare che si fossero effettuate vendite di stabili in Sicilia senza autorizzazione del Parlamento; che però scriveva per avere schiarimenti in proposito, con i quali poter dare quelle risposte che sarebbero del caso in occasione che questa questione venisse sollevata.

Se l'ufficio ciò stante non ha creduto di doversi ulteriormente occupare di questa contestazione, la quale se è affine, non è però legata col presente progetto di legge indissolubilmente, egli è, perchè propriamente parlando, ciò naturalmente usciva dalle attribuzioni dell'ufficio.

A questo riguardo se mi fosse lecito di emettere il mio personale parere, non potendo in ciò parlare come rappresentante dell'ufficio, direi che parmi che questa questione, come altresì le altre di costituzionalità di molti decreti enunciata dall'onorevole Senatore Pareto, potrebbe più convenientemente rimandarsi ad un'altra epoca, all'epoca cioè in cui egli svolgerà le interpellanze che intende di fare; ma che presentemente sarebbe inopportuno per sé, e tanto più in vista dell'ora alquanto avanzata, per cui ravviserei più conveniente che ci occupassimo ora di questa legge, la quale già dà sotto altri rapporti luogo a discussioni abbastanza gravi, senza che si venga a complicare con questioni che veramente non sono intimamente legate alla votazione della legge medesima, e conseguentemente non farebbero che ritardare

dare una votazione che dal Ministero deve essere considerata, sia per l'effetto finanziario, e sia anche, mi sia lecito il dirlo, per l'effetto politico, perchè importa sommamente che si aumenti la massa delle persone interessate a sostenere l'ordine vigente delle cose nostre. Per conseguenza ravviserei opportuno di rimandare la discussione su tale materia all'epoca che i signori Ministri vorranno indicare per rispondere alle interpellanze, e che ci occupassimo di ciò che forma propriamente oggetto della presente legge.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Senatore Linati. Domando la parola.

Presidente. Dopo il Ministro....

Ministro delle Finanze. Parli pure il Senatore Linati.

Presidente. Il Senatore Linati ha la parola.

Senatore Linati. Quando considero che si tratta di una legge di alienazione di beni demaniali, domando a me stesso se le alienazioni sono utili in generale, o se sono utili nella condizione in cui il paese si trova. È assioma ammesso dagli economisti che uno Stato non debba possedere beni stabili; dal che ne nasce la conseguenza che tutti quelli che ne hanno fanno bene a disfarsene.

Ma nelle presenti nostre condizioni è egli opportuno il vendere? Ci troviamo noi nelle condizioni migliori per divenire a vendite di beni? Le vendite dei beni sono come ogni altro contratto fondate sul principio della sicurezza del contratto stesso, e della fiducia che si ha nelle contrattazioni.

Ora siamo noi in tali condizioni? Mentre noi abbiamo il credito pubblico al 65 per 100, possiamo sperare che i fondi demaniali possano essersi per un prezzo molto maggiore? Io ne dubito molto. Anzi l'esperienza di tutti i casi consimili viene a dirmi il contrario.

La Francia dal 1790 in poi vendette un'enorme quantità di beni patrimoniali: intanto non si scemò il debito pubblico e crebbero anzi a dismisura gli assegniati, i quali erano ipotecati sopra i beni che si vendevano.

La Spagna nel 1835 pose in vendita i suoi beni patrimoniali; confiscò anzi allo scopo di venderli una enorme quantità di stabili posseduti dalle corporazioni religiose e perfino dagli ospedali, dalle opere pie, e furono venduti; e dopo essere stati venduti, fu scemato il debito dello Stato, fu accresciuto il credito del paese? Niente affatto. Il debito crebbe, le finanze si trovarono in peggiori condizioni di prima, ed il paese si trovò in rovina.

Noi non siamo in quelle condizioni di sicurezza per la quale l'addivenire alla vendita di beni possa essere proficuo; vale a dire non siamo in posizione di poter vendere per un prezzo eguale al valore dei fondi.

I compratori sono dubbiosi dell'avvenire, noi potremo avere fiducia in quest'avvenire; ma coloro che debbono sborsare somme di danaro ci pensano, e ricordano che non di rado è avvenuto che i beni de-

maniali venduti si dovettero restituire perdendo il prezzo sborsato.

Si dice che i beni demaniali sono uno dei più sicuri mezzi d'impiego; che sono acquisto più sicuro che le cedole dello Stato, imperocchè queste sono soggette alla bancarotta ed a quelle oscillazioni nelle contrattazioni cui non potrebbero incorrere i beni stabili, e che quindi è molto più utile avere nelle mani un oggetto stabile, un oggetto che ha radice nel suolo, che un pezzo di carta che da un momento all'altro può essere distrutto.

Ma quando si procede dal governo ad un annullamento di atti di vendita, quando con un decreto governativo si possono annullare le vendite, che ne ricava il ritentore dei beni dall'aver piuttosto in mano beni che non titoli al portatore?

Io trovo che la condizione dell'acquirente dei beni riesce a quella dell'acquirente di un valore pubblico, e quindi posta la cosa in questi termini, il compratore dei beni demaniali non vorrà spendere nell'acquisto loro niente di più di quanto spenderebbe nell'acquisto di titoli del credito pubblico.

D'altra parte il porre in vendita al presente una quantità così grande di beni quanti corrispondano a 18 milioni e che probabilmente, stando anche alle stime che ne furono fatte, dovrebbero produrre maggiori somme, dovrà portare tali incagli nelle vendite dei fondi stabili che necessariamente ne soffriranno le contrattazioni private, imperocchè appunto perchè noi siamo costretti a vendere a basso prezzo, tutti i capitali che si troveranno disponibili si fisseranno in cotali acquisti, e tutti i possidenti che hanno bisogno di vendere i propri beni per pagare le passività si troveranno per molto tempo nella impossibilità di farlo.

Aggiungo che si parla di vendite in piccoli lotti, il che suppone che grande quantità d'individui si trovino provveduti di danaro da spendere, ed impiegare in cotali fondi.

Chiunque considera la condizione attuale del commercio dell'industria e della proprietà difficilmente potrà persuadersi che possano essere disponibili somme per essere impiegate in siffatto modo, per la qual cosa, ove di buona fede si voglia applicare la legge, il Ministero s'inganna di gran lunga mettendo nel bilancio un incasso di 18 o 20 milioni.

Passeranno anni prima che ciò succeda, ed intanto si sarà presupposta una cifra che in realtà non potrà conseguirsi.

D'altra parte quale somma si spera di poter incassare nell'anno presente mediante queste vendite? Piccolissima, io credo, e questa potrebbe sicuramente venir compensata da qualche risparmio sui molti rami della pubblica amministrazione.

Quando considero che nell'anno scorso abbiamo dovuto prendere 500 milioni ad imprestito, quando sento dire che nell'anno venturo dovremo prendere altri 300 o 400 milioni a prestanza, io dico qual vantaggio, qual

bene ne potrà venire all'erario pubblico dal poter incassare 3 o 4 milioni in più od in meno? Pare a me che piuttosto si potrebbe porre l'animo a restringere molte spese superflue, anzichè venire a dimandare un mezzo il quale in epoche più propizie, invece di rendere 18 milioni, ne renderebbe 50 o 60.

Noi non potremo vendere al minuto; saremo costretti a vendere a grandi capitalisti, e probabilmente anche a stranieri, e faremo come fecero in gran parte il Portogallo e la Spagna, che vendettero i loro beni demaniali agli inglesi e infeudarono agli inglesi il proprio paese.

Ma posto pure che si debba vendere, posto che sia una necessità di impinguare l'erario mediante vendita di beni demaniali, allora io domando: o doveva questa tutto al più essere argomento di una misura generale, o se non doveva essere una misura generale, perchè preferire beni collocati nello Stato di Parma e Piacenza? Sono forse quelli che rendono meno? Sono forse quelli nei confini delle cui province sia più facile il venderli? Niente affatto.

Nelle province Parmensi i beni patrimoniali danno circa un milione e 600 mila lire di rendita, e non costano all'Amministrazione demaniale che 230 mila lire di spesa: invece sento dire che nelle province napoletane la spesa pareggi la rendita. Vedo che nelle province modenesi intanto la rendita è di 800 mila lire e la spesa di 400(m. circa, il che vuol dire che quivi la spesa d'amministrazione costa il 50 per cento all'anno; invece nelle province parmensi e piacentine non costano che il 13 p. 0/0 della loro rendita. Dunque si preferisce di porre in vendita quei beni che fruttano di più e la cui rendita è più sicura, il che sembra sommamente inopportuno e non corrispondente all'interesse delle finanze.

Si dice: appunto perchè questi beni rendono molto e rendono bene, saranno venduti con maggior facilità e con maggior vantaggio: ma mi pare d'aver dimostrato precedentemente che non sia il caso di vendita, attese le condizioni politiche ed economiche attuali: ma posto anche che ciò fosse vero, ne segue egli perciò che si venderanno meglio?

Il progetto di legge porta che si farà una perizia dei beni stessi prima di venderli. Io dico: se è necessaria una perizia per venderli, perchè non si può farla per beni delle altre parti del Regno? L'operazione sarebbe la medesima, il risultato invece ci chiarirebbe del valore di quegli altri beni per vedere se dobbiamo preferirli nella vendita: allora venderemo quelli che al presente non ci rendono nulla e potremo conservare quelli che danno una rendita maggiore all'erario.

Se nel regno di Napoli, ci si dice, i beni patrimoniali costano quanto rendono, vendiamo quelli, mentre per poco che noi possiamo venderli, incasseremo qualche cosa di reale.

Qui invece venderemo dei beni per un valore minore di quello che realmente rappresentano, perchè se

i beni posti in vendita costano 7 milioni, rendono anche 350 mila franchi d'interesse; invece quando da sette milioni li avremo venduti per due o per tre milioni, il prezzo non corrisponderà più che dugento o centocinquanta mila lire d'interesse, cosicchè avremo perduto 150 mila lire di rendita per aver il piacere di mettere dei beni in vendita.

Ma i beni del Parmigiano che più degli altri mi riguardano, perchè appartengono al mio paese, sono quelli sui quali il paese stesso aveva posto delle fondate speranze per il suo futuro benessere, e quindi io mi permetterò di chiamar sopra di ciò anche l'attenzione del Senato.

Nel 1848 il Governo provvisorio delle province Parmensi, considerata l'origine e la natura dei beni patrimoniali e i carichi dello Stato, fece un decreto in data del 14 maggio col quale assegnò i beni patrimoniali delle province parmigiane e piacentine alle due rispettive province di Parma e Piacenza, perchè col reddito facessero fronte al mantenimento delle istituzioni di istruzione pubblica, di belle arti, di beneficenza delle rispettive province.

Devenutosi alla votazione per l'annessione al Regno Sardo, fu una delle condizioni apposte da tutti i votanti, quella che i beni patrimoniali dovessero essere conservati all'una ed all'altra provincia. Il Governo sardo quando accolse la dedizione non entrò a discutere la cosa, perchè il tempo mancò, essendo immediatamente accaduti i rovesci politici di quell'epoca. Ciò nullameno il ministro Ricci, in allora incaricato del portafoglio delle finanze, chiamò l'attenzione della Camera intorno al fatto che io vengo di accennare.

Si è detto che il decreto del Governo provvisorio, del quale è impossibile invalidare l'efficacia, perchè emanava da un potere dittatoriale, come quei tanti che abbiamo veduto sorgere in questi ultimi anni, i di cui atti sono pur riconosciuti legali, si è detto che il decreto di quel Governo perdette la sua efficacia dal punto che il Governo piemontese aveva riconosciuta la reintegrazione del governo borbonico, ed io non voglio ciò contrastare. Dieci o undici anni dopo, cioè nel 1859, le province parmensi hanno espulso i Borboni, hanno da capo richiamato il governo sardo, e l'hanno richiamato appoggiandosi alla votazione fatta nel 1848, come titolo per richiamarlo, per sottomettersi alla sua autorità; tutti gli atti di sommissione emanati dai diversi municipii, da quello di Parma pel primo, da tutti gli altri in seguito, si appoggiano alla dedizione del 1848, ed a quello si riferivano per dichiararsi sudditi della corona di Vittorio Emanuele II.

Accettando questi fatti il Governo mandò governatore il Pallieri in Parma, il quale vi stette fino a tanto che, la pace di Villafranca non rese necessaria, o prudente almeno, l'evacuazione dei ducati per parte del Governo sardo; ma dal punto, che il Governo sardo accettò le dedizioni dei comuni sotto le condizioni che ho di sopra espresse, venne implicitamente a riconoscere

gli atti del 1848; altrimenti non avrebbe avuto alcun titolo per occupare in allora quelle province.

Rese libere le province Parmensi nominarono un'assemblea di rappresentanti, la quale essa pure fece atto di dedizione al Governo Sardo, ed in quello stesso atto si richiamò egualmente a quanto era stato votato nel 1848. Tutte le votazioni ebbero pure il medesimo indirizzo. Si dirà qui ancora, che era venuto il Governo Borbonico ad invalidare questi fatti?

Se il Governo ha accettato le dedizioni che si appoggiarono al 1848, vorrà accettare soltanto i fatti favorevoli, e non i fatti che possono in qualche modo tornare a danno delle finanze dell'erario?

Io non lo credo; mi parrebbe che questa cosa ledesse la dignità del Governo.

L'assemblea Parmense però non deliberò cosa alcuna riguardo ai beni patrimoniali, perchè non credeva che fosse ragionevole il tornare sopra una cosa fatta, non credeva che fosse nella sua dignità d'imporre condizioni ad un Governo che chiamava per proprio beneficio, e per costituire la grande unità della nazione. Soltanto noi fummo posti in avvertenza, quando nel principio del 1860 vedemmo uscire il bilancio delle province dell'Emilia sottoscritto dal Ministro Pepoli, nel quale con generale meraviglia si vedevano posti in vendita quei beni patrimoniali che il paese riteneva proprii.

Erano gli ultimi giorni del mese di febbraio, ed era imminente l'unione colle province antiche del Regno, quando diversi cospicui cittadini si univano insieme, e veduto il bilancio suddetto, ricorrevano al dittatore Farini perchè immediatamente l'annullasse, e provvedesse in proposito.

Ma il dittatore Farini non credette conveniente ed utile di aderire a questi reclami, così non fu possibile a quei generosi cittadini di ottenere cosa alcuna che potesse assicurarli contro il pericolo che sovrastava al paese.

Costituite le province, fu il primo pensiero dei Consigli provinciali quello di fare istanza presso il Governo perchè prendesse in considerazione i diritti rispettivi delle province stesse.

Ma il Governo non diede mai alcuna risposta; e fino al presente io non conosco che sia stata data, così che non rimase più che ricorrere al Parlamento in occasione in cui si potessero in vendita codesti beni.

Le province di Parma e di Piacenza, nel chiedere questi beni, non domandano che loro si regali cosa alcuna, non domandano di aggravare l'erario pubblico di alcuna spesa, o scemarne le rendite; domandano unicamente di ottenere questi beni patrimoniali che esse stesse si erano assegnati ad esempio di molte altre del Regno; e citerò solo quello della provincia di Brescia la quale nel 1795 o 1796, se non m'inganno, rimasta libera per un momento dall'autorità del Senato Veneto, per prima misura assegnò a se stessa i beni patrimoniali ivi esistenti per provvedere a moltissimi carichi pubblici.

Io non vorrei che noi fossimo meno fortunati della provincia di Brescia che era sotto il Senato Veneto. Egli è certo che il patrimonio che le province si vorrebbero costituire, doveva servire a sostenere quelle pubbliche istituzioni che oggi sono a carico dello Stato; per la qual cosa assegnando questi beni alle province stesse si verrebbe a disonerare l'erario pubblico delle somme che esso spende oggidì, e per sostenere l'università, e per sostenere le accademie di belle arti, e per sostenere moltissimi altri istituti che oggi sono a carico dello Stato: si verrebbe a togliere da un lato ciò che si dà all'altro, e quindi vi sarebbe giusto compenso. Anzi aggiungo che sarebbe forse il miglior modo di vendere al pari questi beni, perchè se si assegnassero tanti beni, suppongasi per la rendita di 300 mila lire, e che queste 300 mila lire servissero a pagarne altrettante che già sono a carico dello Stato, sta in fatto che i sei milioni di fondi che così si lascierebbero alle province, verrebbero venduti al pari ed al 5 0/0.

Il che chiama la mia attenzione sopra un gravissimo argomento, ed è che al giorno d'oggi si sono costituite, in forza della legge 23 ottobre 1859, le varie province del Regno, ma questa costituzione di province non ha servito che di peso e di carico alle medesime, chiamandole a spese straordinario che prima non facevano, e sarebbe giusto, sarebbe opportuno il provvederle di patrimoni coi quali potessero far fronte alle spese che sono attualmente a carico dello Stato, e di utilità puramente locale.

Questo tornerebbe di utile e di decoro alle province stesse, mettendole in grado di disporre di rendite proprie, e togliendole dalla necessità di dover ricorrere allo Stato e di dover gravare con soprasselli i contribuenti.

Per questi motivi io crederei che si dovesse anche per tale rispetto sospendere questa legge di vendita, perchè potrebbe ancora venire il caso di fare degli assegnamenti di terreni e di beni a varie province dello Stato, vendendoli così tutti quanti al pari come io proporrei che fosse fatto per la provincia di Parma.

Io dunque prego il Senato di prendere queste mie considerazioni in maturo esame, e non dirò già: respingiamo ogni vendita, ma sospendiamola fino a tanto che le condizioni dei tempi sieno migliorate; sospendiamola sino a tanto che si vegga se altri beni patrimoniali siano a preferirsi a questi nella vendita; sospendiamola finchè s'è chiarito se veramente le province di Parma e Piacenza abbiano diritto a conservare questi beni, che noi dobbiamo alla munificenza dei nostri antenati, i quali certamente pensarono di assicurare il benessere del paese proprio, dando vita a molte utili istituzioni locali.

Qui sarebbe il caso di entrare ad esaminare l'origine di questi beni e quali carichi siano loro imposti, secondo i lasciti dei maggiori; se non che avendo di ciò fatto già cenno l'ufficio centrale, ed avendone dato indicazione nell'ordine del giorno che ha proposto, io non mi estenderò di più, e mi limiterò a dichiarare che non

posso, per tutte le ragioni che ho dette, votare in favore di questa legge.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. L'ufficio centrale nel farsi a contraddire alle pretese mosse negli uffici sui beni demaniali, a nome delle province parmensi, ha citato il decreto del Governo provvisorio parmense del 14 maggio 1848, e dalle parole del Decreto, ha creduto di poter trarre un argomento irrefragabile per confutare tali pretese. Giudicherà il Senato se l'ufficio centrale bene o male si oppone nel suo ragionamento.

Ma quando l'ufficio stesso si è fatto a considerare la condizione delle province dell'ex-Ducato estense rapporto ai beni demaniali, si è limitato ad accennare il fatto che la Deputazione di Reggio, nel rassegnare al Governo centrale l'atto di sua adesione all'unione colle antiche province, esprime il voto di quelle popolazioni, che i beni demaniali dell'ex-Ducato restassero ad esclusivo profitto delle province stesse.

Mi permetterà l'ufficio centrale di fargli riflettere che ha dimenticato un fatto di ben più alta importanza.

Veramente, se le province dell'ex-Ducato di Modena appoggiassero i diritti che vantano sui beni, che figurano come demaniali, al solo fatto dei voti espressi dalla Deputazione di Reggio, io non sarei lontano dall'aderire all'opinione dell'ufficio centrale e crederei che questo semplice fatto bastar non potesse a dare loro un assoluto diritto su questi beni già demaniali; ma, ripeto, l'ufficio centrale ha dimenticato un fatto di moltissima importanza, e questo si è il decreto del Governo provvisorio di Modena del 10 giugno 1848, di cui prego il Senato a volermi permettere la lettura:

« Visto l'atto 29 maggio ultimo scorso: per dare esecuzione alle disposizioni portate da analoghi precedenti decreti, per modo che divengano prontamente fatti compiuti:

« Decreta:

« Art. 1. I beni già appartenenti agli ex-gesuiti si assegnano definitivamente alle province dello Stato per erogarne le rendite ad oggetto di pubblica istruzione e beneficenza.

« Art. 2. I beni camerali e patrimoniali dello Stato si applicano pure definitivamente a dotare le diverse istituzioni di beneficenza, di educazione e di patria industria, o esistenti, o da fondare in ciascuna provincia.

« Art. 3. I detti beni ex-gesuitici, camerali e patrimoniali saranno divisi fra le province dello Stato, in ragione della rispettiva popolazione delle medesime. »

Come avete sentito, Signori, dalla lettura di un tale decreto, non si tratta semplicemente di voti e di desiderii espressi dalle deputazioni e dalle popolazioni dell'ex-Ducato di Modena al Governo centrale rapporto ai beni demaniali, si tratta di un assegno definitivo alle province delle proprietà di questi beni, fatto anterior-

mente all'annessione col Regno Sardo dal Governo provvisorio di Modena che era potere Sovrano, e che perciò aveva la facoltà di fare una tale assegnazione.

Si dirà, si dice anzi espressamente dall'ufficio centrale, che l'annessione delle province Modenesi alla monarchia di Savoia fu fatta senza condizioni. Non nego il fatto, e credo, o Signori, che le province Modenesi debbano gloriarsi di aver fatto una tale annessione senza alcuna condizione; imperocchè quando si trattava di venire a far parte della famiglia italiana sotto lo scettro costituzionale della gloriosa Monarchia di Casa Savoia, non era certamente il caso di appor condizioni. Ma una tale annessione, comechè fatta puramente e semplicemente, non poteva guastare un fatto legalmente compiuto prima della stessa annessione. I beni già demaniali erano diventati proprietà provinciale prima dell'annessione, non era dunque necessaria una esplicita condizione all'atto appunto dell'annessione per riservare alle province le proprietà anteriormente acquistate.

Signori, se si trattasse di raccomandare al Senato voti e desiderii della provincia a cui appartengo, io tacerei non ostante che una supplica della deputazione provinciale di Reggio, di cui ieri fu letto il sunto, domandi la sospensione delle vendite, e tacerei non ostante che io abbia l'onore di presiedere il Consiglio provinciale del mio paese, e tacerei perchè so che gli interessi municipali devono cedere dinanzi ai grandi interessi dello Stato, perchè so che i bisogni dell'Erario pubblico non permettono nè al Governo nè al Parlamento di soddisfare a molti desiderii delle province; ma qui, o Signori, non si tratta di raccomandare voti e desiderii, si tratta di far valere in nome delle province dell'ex-Ducato Estense un diritto di assoluta ed irrevocabile proprietà, che fu un fatto legittimamente compiuto prima dell'annessione alla Monarchia di Savoia.

Io credo incontrovertibile un tale diritto, ma quando pure si volesse metterlo in dubbio, la decisione, o Signori, dovrebbe rimettersi non al potere legislativo, ma all'autorità del potere giudiziario, che solo può decidere le questioni del mio e del tuo.

Per queste considerazioni io non posso aderire all'alienazione dei beni delle provincie dell'ex-Ducato Estense che figurano fra i beni demaniali.

Presidente. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Farina, Relatore. Nel rispondere brevemente alle obiezioni che si sono elevate e dall'onorevole sig. Senatore Linati, e dall'onorevole sig. Senatore Chiesi contro il presente progetto di legge, io debbo anzi tutto felicitare, per così dire, il Senato, che tutti quei diritti che potevano apparentemente esistere nelle varie provincie dello Stato, abbiano elevato la loro voce; giacchè dalla discussione e dalla conseguente votazione sopra di essi, ne nascerà la convinzione nella nazione, che il Parlamento votando la legge, ha contemporaneamente saputo combinare e l'interesse generale dello Stato

ed il riguardo dovuto a coloro che credono di avere diritti sui beni di che si tratta.

Le obbiezioni mosse sono di due ordini diversi, le une economiche, le altre giuridiche.

Le economiche messe in campo dall'onorevole Linati, consistono nel sostenere che non siavi utilità nella vendita attuale dei beni di cui è caso.

Ma anzi tutto, Signori, trattasi di utilità o di necessità? Lo Stato può egli tenere indefinitamente una quantità di beni stabili che può invece utilizzare colla vendita? Qui sta la questione.

Se si trattasse di una vendita assolutamente volontaria, io converrei coll'onorevole Linati, che lo Stato non dovesse scegliere questo momento per farne la vendita; ma se lo Stato vende, vende perchè ha bisogno di denari, perchè ha tali e tanti impegni, ai quali deve far fronte servendosi di tutte le sue risorse, perchè non può farne a meno.

Posta la questione su questo terreno, a che cosa si riducono le obbiezioni del Senatore Linati? Si riducono a dire che è meglio fare un debito anzichè vendere questi stabili.

Ora mi permetta l'onorevole Linati di domandargli se crede veramente che le condizioni del credito pubblico in questo momento sian tali da potervi ricorrere nuovamente?

Egli per il primo mi risponderà di no; allora domanderò a lui, se appunto perchè le condizioni del credito pubblico in questo momento non sono favorevoli, non sia conveniente di cominciare piuttosto la vendita degli stabili, anzichè ricorrere a nuovi prestiti.

L'onorevole Senatore Linati soggiunge ancora; ma badate che il compratore di stabili è in condizione infinitamente peggiore del portatore di titoli di credito verso lo Stato! Mi perdoni l'onorevole Senatore Linati, se non posso essere d'accordo con lui; quegli che possiede semplici titoli di credito, se avvengono gravi crisi possiedono nulla, che di per sè sia fruttifero e proficuo.

All'epoca della rivoluzione francese i poveri creditori dello Stato si sono trovati a non avere più niente; possedevano carte che valevano un bel nulla, che rendevano un bel nulla; mentre invece quelli i quali ritenevano beni stabili ne percepivano le rendite e ben poco temevano di essere privati degli stabili, mentre generalmente i trattati europei, in virtù della gran massima *beati possidentes*, li hanno mantenuti nel possesso e godimento dei beni nel quale si trovavano.

Ora dunque fra il detentore di un semplice pezzo di carta il quale di per sè nulla rende ed il possessore di uno stabile il quale rende di per sè, io trovo una differenza enorme, e questa differenza è in vantaggio di colui che possiede lo stabile, e non di colui che possiede un semplice pezzo di carta, e faccio plauso conseguentemente alla deliberazione del Ministero e del Parlamento colla quale si volle che si cominci a vendere gli stabili, e venderli a poco per volta per ev-

tare l'inconveniente del quale appunto faceva cenno l'onorevole Linati, che cadendo una immensa massa di beni in vendita ad un tratto, non ne scapiti il valore talmente, che ne venga danno allo Stato medesimo, ed è perciò che approvo che si metta semplicemente una parte dei beni stessi in vendita come si fa coll'attuale progetto, ed approvo che questa vendita non succeda contemporaneamente. Avuta questa cautela, non posso attribuire gran peso all'obbiezione che fa l'onorevole Linati che questa piccola massa di beni messa in vendita debba far scapitare il valore di tutti gli altri beni dello Stato, e portare uno squilibrio finanziario; giacchè certamente non saranno 18 milioni di stabili messi in vendita in parecchi mesi che faranno scadere di valore la proprietà stabile.

Conseguentemente anche a questo riguardo non posso acconciarimi alle ragioni che esso ha messe in campo.

L'onorevole Senatore Linati ha domandato se invece di mettere in vendita gli stabili, non sarebbe più opportuno di restringere le spese. Per parte mia, quando l'onorevole Linati verrà a proporre giustamente che si faccia una spesa di meno, posso assicurarlo che gli darò il mio voto; ma fino a tanto che non stiamo che sul generico, che non dimostriamo non necessaria la vendita di questi stabili, al quale siccome manifestamente vedesi dal resoconto fatto dal signor Ministro, al quale sicuramente nella parte passiva per ciò che vediamo succedere giornalmente bisogna fare aggiunte, credo che sia necessaria non solo per 18 milioni, ma anche per una somma di gran lunga maggiore.

Dunque anche sotto questo aspetto, non posso essere d'accordo coll'onorevole precipitante, ed attribuir peso alle osservazioni fatte.

L'onorevole Linati soggiungeva: postochè volete vendere questi beni, perchè non vendete prima quelli cattivi e che rendono niente?

La ragione è elementare; perchè si trova da prima a vendere le cose buone che le cattive. Questa è una legge economica costante, che si verifica in tutte le cose di questo mondo.

Dunque se noi seguitissimo il suggerimento dell'onorevole Linati, andremmo precisamente al rovescio della legge costante di tutte le contrattazioni del mondo; perchè è massima che il cattivo non si vende che quando vi è affluenza di capitali e numerario, e nel momento attuale in cui i capitali da impiegarsi scarseggiano, il cattivo non si venderebbe facilmente, e non troverebbersi compratori dei cattivi stabili.

Infine lamenta l'onorevole Linati, esservi grave rischio che venissero da noi compratori inglesi e di altre nazioni ad esempio di quanto successe in Spagna ed in Portogallo. Per me vedgano pure questi compratori stranieri, e purchè ci portino buoni denari, io darò loro il benvenuto di tutto cuore.

Del resto poi non temo nemmeno gran cosa questo fatto, perchè, per una ragione politica di gran peso, si è già detto che questi beni devono essere divisi il più

che possibile in piccole porzioni, di modo che non credo che per fare acquisto di lotti di beni di valore abbastanza modico, vi saranno grandi capitalisti inglesi e di altri paesi che verranno ad acquistare beni fra noi. Del resto, ripeto, se venissero, darò loro il ben venuto.

Passo ora ad un altro ordine d'idee; ed è quello che dipende dalle osservazioni giuridiche messe in campo sia dall'onorevole Linati, sia dall'onorevole Chiesi.

Per procedere con ordine in questa discussione, io credo anzi tutto necessario di distinguere le varie province di Parma, Modena e Piacenza; giacchè per ciascuna di esse militano a mio credere speciali considerazioni.

Quanto alla provincia di Piacenza ho avuto cura di fare risultare nella relazione il tenore della deliberazione presa dal Ministero, quando venne comunicato il voto di quel municipio, o governo provvisorio.

Prima di tutto devo dichiarare che nel fare la storia delle dedizioni, mi sono strettamente attenuto ai documenti, che vennero presentati al Parlamento nel 1848, ed ho riscontrato testualmente i motivi che erano indicati nella relazione ministeriale.

Se mai per caso vi fosse qualche inesattezza, dichiaro che non ne risponderai.

Fatta questa dichiarazione, tornando a quello che concerne Piacenza, debbo far osservare, che il voto di quel Municipio, che si avesse riguardo alla destinazione stata data da quel Governo provvisorio ai beni demaniali, questa condizione, dico, non venne accettata dal nostro Ministero, il quale presentando la legge alla Camera dichiarò espressamente che non intendeva d'accettare *condizioni di sorta*, dacchè queste condizioni avrebbero col tempo portato necessariamente una disuguaglianza fra le diverse province componenti la Monarchia, il che ostava all'articolo fondamentale, dirò così, dello Statuto che vuole l'uguaglianza fra i cittadini.

Dunque, osservando che queste condizioni sarebbero state in opposizione colle norme d'uguaglianza, sulle quali è basato lo Statuto, rifiutò d'aderire alle medesime.

Passo ora alla votazione di Parma, e mi occorre al riguardo di ben precisare quale sia stato il suo voto.

Ecco fu, che si osservasse una disposizione del Governo provvisorio, il quale è del tenore seguente :

« 1. I beni del Patrimonio dello Stato di Parma sono di pubblica ragione dello Stato medesimo, (e qui prego il Senato di ben considerare, che attribui la proprietà dei beni, non alla provincia; nè ad altre corporazioni, ma bensì allo Stato) « e debbono a suo particolare beneficio essere erogati; perciò adempiendo al voto pubblico decreta :

« 2. Le rendite dei beni sono destinate a mantenere, migliorare, accrescere gli Istituti di scienze, lettere, ec. » Ecco dunque relativamente alla votazione di Parma stabilito lo stato delle cose.

La votazione portava, che i beni erano dello Stato.

Quando hanno cessato d'essere dello Stato? Quando

vi fu un decreto per cui questi beni dello Stato passassero alla provincia? Mai.

Dunque come possono essere diventati della provincia, se non mai furono dichiarati della provincia medesima?

Vi era, si dice, una destinazione.

E questo sta bene.

Lo Stato che aveva questi beni, fino a tanto che le sue condizioni furono abbastanza prospere li destinò all'istruzione pubblica; ma quando queste variarono si è egli precluso l'adito di dare altra destinazione a quei beni di cui conservava intiera la proprietà? No, certamente.

Dunque se ora lo Stato nostro successo a quello di Parma da una destinazione diversa a questi beni, non vedo che vi sia ragione giuridica per opporsi alla medesima.

Vengo ora a trattare la questione relativa al ducato di Modena. L'onorevole Senatore Chiesi disse, che l'ufficio centrale aveva dimenticato il Decreto di cui egli ha dato conoscenza al Senato.

L'ufficio centrale non l'aveva dimenticato; ne ignorava l'esistenza; l'onorevole Senatore Chiesi colla gentilezza che lo caratterizza, ebbe la bontà di farmi conoscere il tenore di quel Decreto ieri, ed io devo confessare che in vista della precisa destinazione data ai beni ex-gesuitici da quel Decreto, del trasferimento della proprietà di essi nella provincia operata con quel Decreto, mi sono da una parte felicitato d'aver immaginato quell'ordine del giorno, il quale, senza pregiudicare lo Stato che può avere molte cose a ridire all'attuale efficacia di quel Decreto, pure non lede, non pregiudica i diritti che per avventura da quel Decreto possono nascere.

Ed addentrandomi ancora meglio nell'esame del Decreto stesso, ho osservato che l'art. 1 trasferisce bensì i beni degli ex-gesuiti nella provincia, ma che il secondo articolo non fa che dare un'applicazione alla rendita degli altri beni; dei quali non trasferisce la proprietà a nessuno. Nella legge attuale non abbiamo nessun bene di asse ex-gesuitico posto in vendita nel ducato di Modena; conseguentemente quanto ad essi la questione rimane intatta; e relativamente all'applicazione degli altri beni, vale la ragione che ho già detto per Parma, cioè a dire che lo Stato che un giorno applica i redditi di tali beni ad una tale opera, può domani col variare delle circostanze, applicarli ad un'altra, giacchè della proprietà di essi non si è giammai spogliato. Dunque, quanto a quelli della proprietà dei quali, in forza del Decreto letto dall'onorevole Chiesi, si sarebbe una volta lo Stato effettivamente spogliato, senza riandare se quel Decreto si possa o non considerare ancora in vigore attualmente, è certo che non ha applicazione nel caso nostro, giacchè fra tutti i beni posti in vendita nel ducato di Modena, non ve ne ha alcuno il quale appartenga all'asse ex-gesuitico.

Quanto agli altri, il diritto dello Stato di alienarli non è dubbio.

In ogni caso poi, siccome in vista appunto di queste circostanze, l'ufficio centrale aveva formulato l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di sottoporre all'approvazione del Senato, che spero verrà consentito dal signor Ministro; io credo che il Senato possa in tutta coscienza votare il presente progetto di legge senza temere menomamente di ledere i diritti di chicchessia, quando esistessero, giacchè sono coll'ordine del giorno sufficientemente riservati; perciò io spero che il Senato

vorrà senza più procedere alla votazione de' singoli articoli di legge, previa, quando il signor Ministro consenta, l'approvazione dell'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale.

Presidente. Il Senato non essendo più in numero, mi è forza rimandare a domani il seguito della discussione.

Domani alle due il Senato è convocato in adunanza pubblica.

La seduta è sciolta (alle ore 5 1/2).